

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



Agli spett.li Clienti
Ai collaboratori
Loro Sedi

Oggetto: Tredicesima (e quattordicesima) mensilità: possibilità di liquidazione mensile

Le aziende possono decidere di liquidare mensilmente la tredicesima e la eventuale quattordicesima mensilità ai propri dipendenti, con l'obiettivo di definire il costo del lavoro in maniera effettiva, parametrandolo sui 12 mesi dell'anno e ottimizzare i flussi di cassa.

Disciplina legale, contrattuale ed economica della 13a e 14a mensilità

Nella gestione della tredicesima e della eventuale quattordicesima mensilità, spetta ai diversi contratti collettivi definire l'ammontare della retribuzione da prendere a riferimento, il computo dei periodi di maturazione, nonché il termine per la corresponsione.

La 13° mensilità va erogata indistintamente a tutti i lavoratori subordinati assunti con qualsiasi tipologia contrattuale, la data di corresponsione in genere è fissata prima della vigilia di Natale.

Anche la 14a mensilità è retribuzione aggiuntiva rispetto a quella ordinaria, ma viene corrisposta generalmente nei mesi di giugno o luglio, in virtù di quanto stabilito dal C.C.N.L. applicato.

Rispetto alla 13a mensilità, che trova la sua fonte istitutiva nella legge, la 14a mensilità è un istituto di natura esclusivamente contrattuale (nazionale o aziendale) e pertanto non rappresenta un diritto generalizzato per tutti i lavoratori dipendenti.

Regime fiscale, contributivo e assoggettabilità a tfr delle mensilità aggiuntive

Da un punto di vista fiscale, previdenziale, assicurativo, e di computabilità ai fini del TFR, le mensilità aggiuntive sono sottoposte alle seguenti regole:

- gli importi concorrono alla formazione dell'imponibile previdenziale (utile per il calcolo dei contributi previdenziali) relativo al mese in cui viene erogata nel cedolino paga;
- gli importi erogati concorrono alla formazione dell'imponibile da assoggettare agli obblighi assicurativi;
- gli importi erogati concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente sotto il profilo fiscale, senza applicazione delle detrazioni;
- gli importi erogati rientrano nella retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

Liquidazione mensile dei ratei maturati

Con riferimento alla possibilità di liquidare mensilmente gli importi maturati, si ritiene che:

- 1) con la contrattazione collettiva aziendale si possano definire diverse modalità per il pagamento, purché l'erogazione di questi trattamenti retributivi sia considerato un anticipo e, quindi, un trattamento di miglior favore;
- 2) in assenza di contrattazione aziendale, il trattamento di miglior favore nei confronti dei lavoratori possa essere ugualmente perseguito, prevedendo l'erogazione su base mensile a fronte della richiesta pervenuta dai singoli lavoratori occupati o mediante previsione aziendale formalizzata all'atto dell'assunzione o, infine, tramite specifica disciplina contenuta nel regolamento interno.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Alfredo Malandrino – Consulente del Lavoro